

Abstract. *Nell'opposizione a decreto ingiuntivo è onere della banca opposta, in quanto attrice in senso sostanziale, provare l'esistenza e l'ammontare del credito fatto valere nel giudizio, mediante la produzione degli estratti conto. In particolare, il Giudice, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, precisa che l'estratto di saldaconto costituisce concetto ben distinto dall'ordinario estratto conto, destinato a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. Alla luce di ciò, il Tribunale di Terni ha escluso l'idoneità probatoria dell'estratto di saldaconto prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo, benché certificato ai sensi del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, art. 50, nella successiva fase della opposizione. A fronte della contestazione svolta dagli opposenti in relazione alla esistenza e consistenza del credito, l'omessa produzione da parte della banca del contratto e degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, garantito dalle fidejussioni rilasciate dagli opposenti, non consente al Tribunale adito di ritenere provato l'effettivo ammontare della esposizione debitoria posta a carico degli opposenti. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.*

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. C. ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (...)/2010 promossa da:

P.B., S.M., A.C.

con il patrocinio dell'avv. T.A., elettivamente domiciliati in VIA (...), N. (...), presso il difensore avv. T.A.

OPPONENTI

contro

T.F. N. 3 SRL

con il patrocinio dell'avv. C.A., elettivamente domiciliata in VIA (...), N. (...), presso il difensore avv. C.A.

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03.06.2015

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Avverso il decreto ingiuntivo n. (...), emesso in data 19.05.2010 dal Tribunale di Terni, per l'importo di € 58.677,83 in virtù delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di conto corrente (...) acceso dalla CDS s.r.l., proponevano opposizione P.B., S.M., A.C. A fondamento dell'opposizione eccepivano: la nullità del decreto ingiuntivo per omessa indicazione del destinatario dell'ingiunzione di pagamento; la estinzione delle fideiussioni *ex art.* 1957 c.c. nonché per intervenuta prescrizione atteso che le fideiussioni erano state rilasciate rispettivamente nel 1997 e nel 1998, il debito, secondo la prospettazione della creditrice, risaliva al 29.07.1999, la debitrice principale era fallita nell'anno 2002 ed essi oppositori non erano stati destinatari di alcuna richiesta di pagamento; la non debenza degli interessi ed accessori in difetto di precedente richiesta di pagamento; la inidoneità della documentazione prodotta dall'opponente e prodotta dall'opposta per provare l'esistenza e l'entità del credito garantito.

Si costituiva l'opposta che contestava l'avversa opposizione di cui chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese.

La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione tempestivamente e ritualmente prodotta.

L'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo sollevata dagli oppositori è infondata atteso che dalla lettura del ricorso e del decreto ingiuntivo è individuabile il destinatario dell'ingiunzione di pagamento.

Nel merito l'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta.

Come è noto nel procedimento di opposizione *ex art.* 645 c.p.c. occorre verificare, in primo luogo, se la domanda della opposta - attrice in senso sostanziale - possa considerarsi sufficientemente provata, atteso che, in ragione del principio secondo cui *onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat*, solo in ipotesi positiva diverrebbe necessario l'ulteriore accertamento circa la fondatezza, o meno, delle contestazioni della parte opponente - convenuta in senso sostanziale.

Ciò posto, era onere della opposta, quale attrice sostanziale nel giudizio di opposizione fornire la prova della fondatezza di siffatta pretesa; ed invero, l'opposta ha prospettato come *causa petendi* della sua pretesa pecuniaria le fideiussioni rilasciate dagli oppositori a garanzia delle obbligazioni derivanti dal conto corrente n. (...) intrattenuto dalla debitrice principale CDS s.r.l.

Il rapporto di subordinazione e dipendenza dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale si riflette necessariamente anche sul tema della prova nel senso che il giudice, chiamato ad accertare,

nei confronti del fideiussore, l'esistenza e l'ammontare del debito garantito può utilizzare gli atti giuridici posti in essere da quest'ultimo, le scritture contabili relative al rapporto principale e, in genere, ogni scritto proveniente da terzi, per trarne elementi indiziari conducenti, nel loro complesso, ad una valida prova presuntiva contro il fideiussore.

Nel caso di specie l'opposta ha prodotto unicamente l'estratto di saldaconto certificato *ex art. 50 TUB* e un prospetto del conto sofferenza. Detta documentazione, come è noto, è sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ma non esonera la banca (che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è attore sostanziale), dall'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del credito fatto valere nel giudizio, mediante la produzione degli estratti conto, come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16.3.2004, n. 5316 "l'estratto di saldaconto ... costituisce concetto ben distinto dall'ordinario estratto conto, destinato a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre, in particolare, il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto, trascorso il necessario periodo di tempo sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente").

Ed ancora, sempre sull'efficacia probatoria dell'estratto di saldaconto certificato *ex art. 50 TUB*: "esso, in caso di contestazione, non può integrare di per sé prova a favore dell'azienda di credito dell'entità del credito, in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore e dovendo ritenersi eccezionale - e per ciò stesso non estensibile al di fuori delle ipotesi espressamente previste - la valenza probatoria ad esso riconosciuta ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo, appunto prevista esclusivamente in vista delle esigenze di tale procedimento e nella prospettiva della sottoposizione al contraddittorio del debitore che dispiegasse opposizione" (Cass. n. 9695 del 3.5.2011).

Deve, quindi, escludersi l'idoneità probatoria dell'estratto di saldaconto prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo, benché certificato ai sensi del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, art. 50, nella successiva fase della opposizione.

Ne consegue che, a fronte della contestazione degli opposenti, nel presente giudizio di opposizione, era onere della banca, quale attore in senso sostanziale, produrre tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, necessari per l'esatta determinazione del saldo passivo garantito nonché per la determinazione degli interessi pure richiesti.

Nella specie, l'opposta non ha prodotto gli estratti conto del rapporto di conto corrente, ma ha prodotto soltanto un estratto conto che appare del tutto insufficiente per provare l'esistenza e l'entità del credito.

Ne consegue che, a fronte della contestazione prospettata e svolta dagli opposenti (cfr. p. 4 atto di citazione) in relazione alla esistenza e consistenza del credito, l'omessa produzione da parte della

banca- nei termini perentori di cui all'art. 183 c.p.c. e, nella specie, per tutta la durata del processo- del contratto e degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, garantito dalle fideiussioni rilasciate dagli opposenti, non consente al Tribunale adito di ritenere provato l'effettivo ammontare della esposizione debitoria posta a carico degli opposenti.

Al rigetto dell'opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, conformemente alla nota di parte

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposta al pagamento in favore degli opposenti, in solido tra loro, delle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di € 4.100 per compenso, € 267,90 per spese, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'avv. A.T. dichiaratosi antistatario.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Terni, 3 giugno 2015

Il Giudice